

DELIBERA N. 170/2022/CRL/UD del 04/08/2022
S. FXXX SRLS - FASTWEB SPA
(GU14/433706/2021)

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

NELLA riunione del 04/08/2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito "Regolamento Indennizzi”;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti” di seguito Regolamento;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito Regolamento sugli indennizzi;

VISTA l’istanza della società S. Fxxx SRLS, del 15/06/2021 acquisita con protocollo n. 0267607 del 15/06/2021

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante ha presentato, in data 09.10.2020, istanza di conciliazione a seguito della quale il procedimento UG/xxxxxx/2020 si è concluso con un mancato accordo in data 16.03.2021. Successivamente, l'istante ha depositato, in data 15.06.2021, richiesta di definizione GU14/xxxxxx/2021 con la quale ha rappresentato quanto segue: "L'utente subì la sospensione dalla linea voce e dati ultraveloce in assenza di qualsivoglia preavviso in data 25.9.2020. Una volta segnalato l'accaduto l'utente pagò una fattura di 88 euro che l'operatore non gli ha mai inviato e che risultava insoluta. Anche all'esito del pagamento la linea non fu riattivata. Pertanto si aprì GU5/xxxxxx/2020 in data 9.10.2020. Il gestore dichiarò che la linea era stata cessata il 1.7.2020. Il 2.1.2021 l'utente rientrò in possesso della sua linea." In base a quanto rappresentato, l'istante ha avanzato le seguenti richieste: a) "indennizzo per sospensione amministrativa della linea voce e dati 06xxxxxxx7 n assenza di qualsivoglia preavviso dal 25.9.2020 al 2.1.2021 ..."; b) "...storno fatture relative al periodo di sospensione".

2. La posizione dell'operatore

La società Fastweb S.p.A, in data 27 luglio 2021, ha depositato, ai sensi e nei termini di cui all'art.16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva nella quale ha esposto quanto segue: "... L'istante lamenta di aver subito una sospensione indebita dei servizi dal 25.09.2020 al 2.01.2021. In realtà, si tratta di un contratto risolto per morosità a seguito di insoluti. Fastweb a fronte del reiterato inadempimento, in data 1° luglio 2020, inviava lettera di risoluzione (...), preavvisando della definitiva disattivazione ove il pagamento della fattura Mxxxxxxx8 (...), emessa il 1 aprile 2020, non fosse stato eseguito entro 15 giorni da quella data.

... Omissis ... Fastweb, pertanto, del tutto legittimamente disattivava il servizio il 2.10.2020. Il pagamento eseguito successivamente al suddetto termine finale deve considerarsi postumo e quindi inutile ai fini della disattivazione. Fastweb in sede di riscontro a GU5 avvisava l'istante dell'avvenuta cessazione per morosità (...). Fastweb, per quanto non tenuta, si è resa disponibile ad una nuova contrattualizzazione e al ripristino della numerazione. Il contratto (cod. cl. xxxxxx8) è stato attivato il 20.10.2020. La numerazione è stata ripristinata il 21.12.2020. ... Omissis ... Fastweb è esente da ogni critica e l'istanza per come proposta va rigettata."

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art.14 del Regolamento ed è pertanto proponibile. Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste di parte istante non possono essere accolte per le seguenti motivazioni. Per quanto riguarda la richiesta a) "indennizzo per sospensione amministrativa della linea voce e dati 06xxxxxxx7 n assenza di qualsivoglia preavviso dal 25.9.2020 al 2.1.2021 ..." b) "...storno fatture relative al periodo di sospensione" si ritiene opportuno trattarle congiuntamente e non possono essere accolte per le seguenti motivazioni. In merito alla sospensione amministrativa della linea voce e dati del numero 06xxxxxxx7, si rileva che l'operatore ha informato

l'istante tramite lettera di preavviso del 01.07.2020, avente ad oggetto “Risoluzione contrattuale e disattivazione del servizio”, con la quale comunicava quanto segue: “... Ad oggi i pagamenti che abbiamo sollecitato non ci risultano ancora regolarizzati; ti invitiamo a provvedere al pagamento della somma di €.81,54, comprensivo di eventuali interessi di mora, entro 15 giorni dalla data di questa comunicazione. ... In caso di mancato pagamento, Fastweb provvederà a risolvere il contratto ai sensi dell’Art.1456 c.c. per inadempimento con contestuale e definitiva disattivazione del servizio. ...”. Ebbene, a seguito di tale lettera, depositata agli atti e non contestata dall’istante, l’operatore ha dato seguito a quanto comunicato resolvendo il contratto e disattivando il servizio. Pertanto, alla luce di quanto emerso non può essere riconosciuto all’istante alcun indennizzo. Inoltre, sulla base della documentazione depositata agli atti, si rileva quanto segue: - l’istante ha presentato in data 09.10.2020 un GU5/xxxxxx/2020 che è stato rigettato in data 23.10.2020 a seguito della presa atto della documentazione sopra citata, ovvero della lettera di preavviso del 01.07.2020, e delle informazioni acquisite. - l’istante ha presentato in data 30.10.2020 un GU5/xxxxxx/2020 che è stato archiviato per inammissibilità il 05 novembre 2020 poiché la contestazione risultava coincidere con il GU5/xxxxxx/2020 del 09.10.2020 (rigettato il 23.10.2020). A seguito di quanto avvenuto, si riscontra che l’istante, ancor prima di presentare il GU14/xxxxxx/2021 del 15.06.2021 sapeva che il contratto era stato risolto “per morosità”, quindi non può essere riconosciuto l’indennizzo richiesto. Infine, la descrizione “... l’utente pagò una fattura di 88 euro che l’operatore non gli ha mai inviato e che risultava insoluta. Anche all’esito del pagamento la linea non fu riattivata. Pertanto si aprì GU5/xxxxxx/2020 in data 9.10.2020. ...” non trova supporto probatorio di cui all’art.2697 codice civile “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” e, senza le quali, è preclusa la ricostruzione logico giuridica che consente all’organo giudicante – nel caso di specie il Corecom – di fondare il proprio convincimento ed esercitare, in ultima analisi, la propria funzione decisoria (“onus probandi incumbit ei qui dicit”). Alla luce di quanto emerso, non può essere riconosciuto alcun indennizzo per sospensione amministrativa della linea voce e dati (“richiesta a”) e storno fatture (“richiesta b”).

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

1. Il rigetto dell’istanza XXX XXX proposta nei confronti della società Fastweb S.p.A. per le motivazioni di cui in narrativa.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell’articolo 98, comma 11, del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 04/08/2022

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

f.to

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini